

Codice A1906A

D.D. 30 dicembre 2022, n. 522

R.D. 1443/1927. Trasferimento e nuova intestazione del Permesso di Ricerca denominato "Morghen", in territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VCO) per minerali di oro, argento e metalli associati. Codice P0031O.



ATTO DD 522/A1906A/2022

DEL 30/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927. Trasferimento e nuova intestazione del Permesso di Ricerca denominato "Morghen", in territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VCO) per minerali di oro, argento e metalli associati. Codice P0031O.

Visto:

la D.D. n. 57 del 22 febbraio 2018 con la quale al Sig. Christopher W. Reindler, residente al n.6B Pitt Street St.James (Perth) West Australia 6102, legale rappresentante della Società Karrera Pty Ltd con sede in St.James, Pitt Street 6B, Perth, West Australia 6102 è stato rilasciato il Permesso di Ricerca per minerali di oro, argento e metalli associati, denominato "Morghen", esteso su di un'area di 2658 ettari situata nel territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga (VCO), per la durata di due anni a decorrere dal 22 febbraio 2018. Il progetto di ricerca, allegato alla domanda di conferimento del permesso di ricerca, era stato esaminato preventivamente dal Settore regionale Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate ed escluso dal campo di applicazione della disciplina della VIA con nota n. 25119 del 5 agosto 2015 in quanto la tipologia di ricerca mineraria proposta ha carattere meramente conoscitivo e di indagine senza avere in concreto un'incidenza sul territorio;

la D.D. n. A19_80 del 2 aprile 2020 con la quale è stata concessa la proroga fino al 22 febbraio 2022 dei termini di scadenza del sopra descritto permesso di ricerca;

la D.D. n. A19_22 del 6 febbraio 2022 con la quale è stata concessa la proroga dei termini di scadenza del sopra descritto permesso di ricerca fino al 22 febbraio 2024 e contestualmente la riduzione dell'area da ettari 2658 ad ettari 2013;

l'istanza in data 14 ottobre 2022, protocollata al n. 11325 /A1906A, con la quale il Sig. Christopher Reindler, in qualità di legale rappresentante della Società Karrera Pty Ltd con sede in Brentwood, WA (Australia), Reddington way n.9a, C.A.P. 6153, ha chiesto il trasferimento con nuova intestazione del permesso di ricerca alla Società Cresta Minerals Italy S.r.l. con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto I, n. 7, CAP 10100, legalmente rappresentata dal Sig. Charles Stephen Mark Fletcher;

la documentazione allegata all'istanza, in particolare la bozza di scrittura privata tra le parti contraenti;

considerato che:

con nota prot. n. 11467/A1906A del 17 ottobre 2022 il Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha dato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990;

l'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 3 novembre 2022, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con referto senza osservazioni e opposizioni;

con nota n. 12384/A1906A del 9 novembre 2022 il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere ha comunicato alla Società istante che a seguito di esame della bozza di scrittura privata non erano stati rilevati elementi ostativi;

in data 22 novembre 2022, prot.n. 13033/A1906A, è pervenuto l'atto di trasferimento tra le due Società firmato;

visti gli atti d'ufficio e quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere l'istanza di trasferimento e nuova intestazione proposta in oggetto, con le seguenti specifiche condizioni:

- l'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, a seguito di riduzione di area richiesta è estesa su ettari 2013 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:10.000, allegato alla D.D. n. A19-22 del 6 febbraio 2022;

-la scadenza del permesso di ricerca è quella indicata nella D.D. n. A19_22 del 6 febbraio 2022 di proroga fino al 22 febbraio 2024;

- il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto approvato con la D.D. n. 57 del 22 febbraio 2022;

- corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per l'anno 2023, il diritto annuo anticipato pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 7991,61 (settemilanovecentonovantuno/61), mediante versamento con l'applicativo PiemontePay. Il pagamento sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2023 della Regione Piemonte (accertamento n. 2023/158);

- inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;

- fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

- provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse;

- nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di

compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006;

- il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato);

tutto ciò premesso:

vista la D.D. n. A19_50 del 28 febbraio 2022 di aggiornamento del canone annuale riferito alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale";
- la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed

agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2022-2024) approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046" come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Il permesso di ricerca per minerali di oro, argento e associati denominato "Morghen", localizzato nel territorio dei comuni di Ceppo Morelli e Macugnaga, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola è trasferito ed intestato alla Società Cresta Minerals Italy S.r.l. con sede legale in Torino (TO), Corso Re Umberto I, n. 7, CAP 10100, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

2. L'area del Permesso, entro la quale il titolare può eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 2013 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:10.000, allegato alla D.D. n. A19-22 del 6 febbraio 2022.

3. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca approvato.

4. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:

- corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per l'anno 2023, il diritto annuo anticipato pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 7991,61 (settemilanovecentonovantuno/61), mediante versamento con l'applicativo PiemontePay. Il pagamento sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2023 della Regione Piemonte (accertamento n. 2023/158);
- inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
- fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse;

5. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006.

6. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) o il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato).

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini